

DELIBERAZIONE 25 GIUGNO 2026

231/2026/R/RIF

INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALL'ADOZIONE DELLE PERTINENTI PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1392^a riunione del 25 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità” (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (di seguito: legge 296/06);
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (di seguito decreto-legge 138/11) e, in particolare, l’articolo 3-bis;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (di seguito: legge 147/13);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge 205/17);

- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, 2, n. 157;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”;
- l’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (di seguito: decreto-legge 228/21) convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 677 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito: legge 199/25);
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244 “Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a norma dell’articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF) e il relativo Allegato A (MTR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF), recante la “Approvazione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” e il relativo Allegato A (MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2024, 596/2024/R/RIF, recante “Definizione di uno schema tipo di bando di gara per l’affidamento del servizio

- di gestione integrata dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 596/2024/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 373/2025/R/RIF, recante “Disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (*unbundling*) per il settore dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 373/2025/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 5 agosto 2025, 397/2025/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029” (di seguito: deliberazione 397/2025/R/RIF) e il relativo Allegato A (di seguito: MTR-3);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- la determina 7 novembre 2025, 1/DTAC/2025, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il biennio 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative” (di seguito: determina 1/DTAC/2025).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- inoltre, la predetta disposizione espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»*” (lett. g);
 - “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 20 della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie (...)”* (lett. c).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dall' 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il citato articolo 3-bis, segnatamente al comma 1-bis, attribuisce agli Enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...)”*;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 683 della legge 147/13, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del*

bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;

- ai sensi dell’articolo 151 del d.lgs. 267/00, il bilancio di previsione finanziario degli enti locali deve essere approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 228/21, come modificato dall’art. 1, comma 677 della legge 199/2025, prevede che *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 443/2019/R/RIF di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), l’Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- con deliberazione 397/2025/R/RIF, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;
- l’articolo 7 della deliberazione 397/2025/R/RIF disciplina la procedura di approvazione delle entrate tariffarie, prevedendo che:
 - *“ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2026- 2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2026”* (comma 1);
 - il PEF è soggetto ad aggiornamento biennale e deve essere corredato *“dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da : a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta*

- dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; *b*) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; *c*) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente (di seguito: ETC) di cui al comma 7.1 della citata deliberazione (comma 3);
- la trasmissione della predisposizione tariffaria avviene ad opera dell'organismo competente il quale, ai fini delle pertinenti determinazioni, valida le informazioni fornite dal gestore, integrandole o modificandole, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 4);
 - l'ETC trasmetta all'Autorità *“a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026- 2029”; b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti [...]*” (comma 5) entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026 (comma 6);
 - nella citata deliberazione 397/2025/R/RIF, l'Autorità ha disciplinato, all'articolo 8, specifici meccanismi di garanzia per il superamento di casi di inerzia dei soggetti interessati, prevedendo nello specifico che:
 - *“In caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1, 7.2 e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 7.7, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità”* (comma 8.1);
 - *“Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95”* (comma 8.2);
 - *“Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi, nell'ambito del PEF, della quota di entrate tariffarie riferibile al gestore inerte. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove*

“predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni” (comma 8.3);

- con determina 1/2025/DTAC l’Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029, le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, l’approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni su specifici aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune di Mortara, in qualità di ETC, da ultimo con nota del 28 maggio 2026 ha richiesto al gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. di provvedere, secondo quanto previsto dalla deliberazione 397/2025/R/RIF, alla predisposizione del piano economico finanziario di pertinenza per il periodo 2026-2029 e alla sua trasmissione allo stesso ETC entro il 31 maggio 2026;
- spirato tale termine, con nota del 9 giugno 2026 il Comune di Mortara ha segnalato all’Autorità lo stato di perdurante inerzia del gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l con riferimento all’ambito tariffario di competenza del medesimo Comune, per il quale ha richiesto l’intervento della stessa Autorità ai sensi del comma 8.2 della deliberazione 397/2025/R/RIF.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- il Comune di Torre Beretti e Castellaro, nella sua qualità di ETC, rilevata l’inerzia del gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione 397/2025/R/RIF, con nota del 10 giugno 2026 ha diffidato il gestore in parola alla trasmissione del PEF entro il 12 giugno 2026;
- il termine assegnato dalla predetta diffida è spirato senza che il gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con successiva nota del 23 giugno 2026, il medesimo Comune ha segnalato all’Autorità la perdurante inerzia del gestore, per la valutazione dei presupposti per l’intimazione dello stesso all’adempimento degli obblighi regolatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune di Frascarolo, nella sua qualità di ETC, rilevata l’inerzia del gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione 397/2025/R/RIF, con nota dell’8 giugno 2026 ha diffidato il gestore in parola alla trasmissione del PEF entro il 12 giugno 2026;

- il termine assegnato dalla predetta diffida è spirato senza che il gestore Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con successiva nota del 23 giugno 2026, il medesimo Comune ha segnalato all’Autorità la perdurante inerzia del gestore, per la valutazione dei presupposti per l’intimazione dello stesso all’adempimento degli obblighi regolatori.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- il Comune di Cervesima, nella sua qualità di ETC, rilevata l’inerzia del gestore ASM Voghera S.p.A. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione 397/2025/R/RIF, con nota del 10 giugno 2026 ha diffidato il gestore in parola all’invio dei dati e degli atti necessari entro lo stesso giorno;
- il termine assegnato dalla predetta diffida è spirato senza che il gestore ASM Voghera S.p.A. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con successiva nota del 22 giugno 2026, il medesimo Comune, ha segnalato all’Autorità il perdurare dell’inerzia del gestore ASM Voghera S.p.A., per non avere lo stesso adempiuto a quanto richiesto con la diffida trasmessa in data 10/06/2026.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il Comune di Bassano in Teverina, nella sua qualità di ETC, rilevata l’inerzia del gestore S.A.T.E. S.p.A. nel procedere alla predisposizione dell’aggiornamento del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione 397/2025/R/RIF, con ripetute note, l’ultima delle quali del 10 giugno 2026, ha diffidato il gestore in parola all’invio del PEF relativo al periodo 2026-2029;
- il termine assegnato dalle predette diffide è spirato senza che il gestore S.A.T.E. S.p.A. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con successiva nota del 17 giugno 2026, il medesimo Comune, in considerazione della perdurante inerzia del gestore, ha comunicato all’Autorità il mancato invio del PEF 2026-2029.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il Comune di Micigliano, nella sua qualità di ETC, rilevata l'inerzia del gestore Ecofil S.r.l. nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029 secondo quanto previsto dalla richiamata deliberazione 397/2025/R/RIF, con nota del 29 maggio 2026 ha diffidato il gestore in parola alla trasmissione del PEF entro il 15 giugno 2026;
- il termine assegnato dalla predetta diffida è spirato senza che il gestore Ecofil S.r.l. abbia provveduto ad inviare i dati e i documenti richiesti;
- con successiva nota del 25 giugno 2026, il medesimo Comune ha segnalato all'Autorità la perdurante inerzia del gestore, per la valutazione dei presupposti per l'intimazione dello stesso all'adempimento degli obblighi regolatori.

RITENUTO CHE:

- a seguito degli approfondimenti istruttori condotti, gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare ai gestori elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione l'adempimento delle prescrizioni regolatorie in materia tariffaria ai sensi degli articoli 7 e 8 della deliberazione 397/2025/R/RIF, a tal fine prevedendo una finestra temporale minima affinché i medesimi possano adempiere entro il termine dell' 1 luglio 2026, trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni;
- in caso di mancata ottemperanza alla presente intimazione da parte dei predetti gestori, entro la data indicata, sia opportuno riservarsi - in coerenza con quanto già previsto dal comma 8.2 della deliberazione 397/2025/R/RIF - di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

1. di intimare i gestori elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione dell'Autorità, di cui forma parte integrale e sostanziale, ad adempiere agli obblighi di trasmissione all'Ente territorialmente competente dei dati e dei documenti prescritti ed elaborati secondo le previsioni di cui alla deliberazione dell'Autorità 397/2025/R/RIF ed al relativo Allegato A (MTR-3), entro l' 1 luglio 2026 e contestualmente ad inviarne prova documentale all'Autorità tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it;
2. in caso di mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;

3. di comunicare il presente provvedimento, mediante posta elettronica certificata (PEC), ai gestori elencati nell'Allegato A, notiziandone contestualmente i pertinenti ETC;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

25 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua